

4. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati, di cui al codice NC 5402 42 00, originari della Turchia.

L'importo del dazio, in base al prezzo franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è dell'11,48 % (codice addizionale Taric : 8525).

È esente da tale dazio la seguente società :

Sonmez ASF, Bursa
(codice addizionale Taric : 8524).

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Una parte dell'importo dei dazi compensativi provvisori istituiti dall'articolo 1 è sospesa in considerazione dei dazi antidumping istituiti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3905/88 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3946/88 ⁽²⁾. Pertanto nel periodo di applicazione di detti regolamenti gli importi netti dei dazi compensativi provvisori istituiti sono i seguenti :

i) Fibre di poliesteri 4,68 %
(codice addizionale Taric : 8527)

Alla società sotto indicata si applica il seguente dazio :

Sonmez Filament 3,85 %
(codice addizionale Taric : 8526)

ii) Filati di filamenti testurizzati di poliesteri 4,37 %
(codice addizionale Taric : 8532)

Alle società sotto indicate si applicano i seguenti dazi :

— SASA 1,93 %
(codice addizionale Taric : 8531)
— Sonmez Filament 3,85 %
(codice addizionale Taric : 8530)
— Sonmez ASF 3,85 %
(codice addizionale Taric : 8529)
— Polyteks 1,48 %
(codice addizionale Taric : 8528)

iii) Filati di filamenti di poliesteri 11,48 %
(codice addizionale Taric : 8534)

È esente dal dazio la seguente società :

Sonmez-Filament
(codice addizionale Taric : 8533)

iv) Filati di poliesteri parzialmente orientati 8,78 %
(codice addizionale Taric : 8536)

È esente dal dazio la seguente società :

Sonmez ASF
(codice addizionale Taric : 8535)

Articolo 3

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 49.